



**MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
G A E T A**

ORDINANZA N. 73 /06 in data 16 GIU. 2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta;

- VISTA:** l'istanza prot. n. 13 in data 07.05.2005 del Consiglio di Quartiere n. 1 – Centro Storico S. Erasmo, con la quale è stato proposto alla scrivente Capitaneria di Porto di estendere il divieto di pesca con canna fino alla zona antistante la Chiesa dell'Annunziata;
- VISTA:** la nota prot. 10279 in data 09.06.2005 con la quale questo Comando, nel condividere le motivazioni rappresentate dal Consiglio di Quartiere suddetto, ha richiesto all'Autorità Portuale di Civitavecchia – Sede di Gaeta la disponibilità ad apporre la segnaletica monitoria indicante il divieto per tutto il tratto interessato;
- VISTA:** la nota prot. 8461/05 in data 04.07.2005 con la quale l'Autorità Portuale di Civitavecchia ha manifestato la propria disponibilità in tal senso;
- VISTO:** il verbale di sopralluogo congiunto in data 27.03.2006, fra rappresentanti dell'Autorità Portuale e personale dell'Autorità Marittima, inerente la disposizione dell'idonea cartellonistica monitoria;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 06/98 del 26.02.1998, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Gaeta", con particolare riguardo alle disposizioni previste dall'art. 17;
- VISTE:** le proprie Ordinanze n. 46/94 del 04.08.1994 e n. 13/98 del 16.04.1998, relative alla disciplina della Banchina Caboto del Porto di Gaeta;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 39/03 in data 23.05.2005 con la quale la scrivente Capitaneria di Porto ha vietato l'esercizio della pesca con canna sulla Banchina Caboto del Porto di Gaeta;
- PRESO ATTO:** che il tratto interessato dalla presente Ordinanza, meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, è utilizzato, particolarmente nel periodo estivo, come punto di incontro e passeggio per la cittadinanza e per i turisti e risulta sovente occupato da pescatori sportivi con attrezzature potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;
- CONSIDERATA:** la necessità di garantire l'incolumità di chi transita nella zona in oggetto, anche in considerazione del notevole afflusso di pedoni in transito;
- VISTI:** gli artt. 30, 79 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1 - E' fatto divieto di pesca con l'uso di canna nel tratto del Lungomare Caboto delimitato dal confine con la Scuola Nautica Guardia di Finanza di Gaeta fino al monumento a Giovanni Caboto dinanzi alla chiesa della S.S. Annunziata, come meglio indicato nell'allegata planimetria che forma parte integrante della presente Ordinanza.

Art.2 - L'Autorità Portuale di Civitavecchia è incaricata di predisporre, in accordo con l'Autorità Marittima locale, idonea cartellonistica, conformemente alle prescrizioni della presente Ordinanza, lungo tutto il tratto interessato.

Art.3 - La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 01.07.2006 e in pari data è abrogata l'Ordinanza n. 39/03 in data 23.05.2005.

Art.4 - I contravventori alla presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità civili, penali ed amministrative per eventuali danni, azioni o molestie a persone, cose e semprechè il fatto non costituisca più grave o diversa violazione, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1168 del Codice della Navigazione.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro RUBERTO

